



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DGPROF Ufficio V

Ministero della Salute

DGPROF

0050058-P-18/10/2018



302156515

AL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO - MISE -
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO,
LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA
TECNICA

Divisione VII - Qualità dei prodotti e dei servizi e
professioni non organizzate in ordini e collegi

PEC: dgmccvnt.dg@pec.mise.gov.it

dgmccvnt.div07@pec.mise.gov.it

giovanni.savini@mise.gov.it

E p.c. ;

ALLA A.N.E.P. Associazione Nazionale
Educatori Professionali

Via S. Isaia, 90

40123 BOLOGNA

PEC: anep@pec.anep.it

Associazione Nazionale dei pedagogisti familiari - A.N.P.E.F. - Dichiarazione
presentata ai fini dell'inserimento nell'elenco previsto dall'art. 2, comma 7, di cui alla
legge 14 gennaio 2013, n. 4, in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

In esito alla nota n. 127815 del 29 marzo 2018 di codesto Ministero, relativa alla
dichiarazione per l'inserimento nell'elenco delle associazioni professionali non regolamentate di cui
all'art. 2, comma 7, della legge 4/2013, presentata dalla associazione denominata **A.N.P.E.F.**
Associazione Nazionale dei pedagogisti familiari con sede legale in Roma, via dei Papareschi, 11,
per quanto di competenza di questo Ministero, si espone quanto segue.

Questa Direzione generale ha esaminato la documentazione inviata da codesto Dicastero con
la citata nota e il sito web della associazione, acquisendo anche le valutazioni tecniche del C.N.O.P.
- Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e della A.N.E.P. Associazione rappresentativa
della professione sanitaria di Educatore Professionale.


Il CNOP ha risposto che, non avendo riscontrato sovrapposizioni con la professione di psicologo, nulla osta all'inserimento in elenco della associazione in esame.

L'A.N.E.P. ha invece formulato alcune specifiche osservazioni con riferimento alla sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento, riportata nell'allegato 2 – Sez. 1 – della documentazione della A.N.P.E.F. trasmessa da codesto Ministero, nella quale si legge: *“il pedagogo familiare si pone quale ausilio e riferimento nei confronti di persone con particolari bisogni educativi nell'intento di soddisfarli con modalità e tecniche socio educative indispensabili al potenziamento della capacità individuali. La figura professionale del pedagogo familiare, in qualità di tecnico dell'aiuto tra pubblico e privato, è un professionista con competenze specifiche nell'ambito delle dinamiche familiari e le sue criticità. E' in grado di fornire le risposte alle molteplici richieste del nucleo familiare operando anche in sinergia con i vari operatori del sociale, sostiene l'approccio familiare multidisciplinare coordinato”*. Quanto sopra riportato, a parere della ANEP, appare sovrapponibile alle attività riservate alla professione sanitaria di Educatore Professionale, di cui al DM 520 del 1998, laddove si fa riferimento in particolare a progetti educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà.

Tenuto conto che la legge 205/2017 ha ormai inequivocabilmente distinto le figure e gli ambiti di competenza delle figure dell'Educatore socio-sanitario e dell'Educatore socio-pedagogico, ai quali si accede con due diversi percorsi di laurea, ai fini della iscrizione in elenco codesto Ministero vorrà richiedere alla associazione A.N.P.E.F la preventiva eliminazione dalla documentazione di propria pertinenza di ogni riferimento alle attività di recupero e di riabilitazione (cfr. art. 4 dello Statuto) di esclusiva pertinenza della professione sanitaria di Educatore Professionale di cui al DM 8 ottobre 1998, n.520.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



SC/sc

